



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

**n. 5 del 20 gennaio 2009**

OGGETTO: Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 2006 e delle norme regionali di recepimento: termine di scadenza per l'anno 2009 del divieto di spandimento

Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche per l'Agricoltura e del Turismo Franco Manzato, di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

L'introduzione delle disposizioni regionali che hanno dato attuazione alla disciplina comunitaria e nazionale concernente la gestione degli effluenti di allevamento, conseguentemente all'emanazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006, ha comportato la necessità di nuovi assetti dell'organizzazione aziendale e, in molti casi, l'avvio di una vera e propria fase di ristrutturazione di taluni fabbricati ad uso produttivo.

La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha infatti stabilito, tra l'altro, che gli allevamenti debbano disporre di contenitori di stoccaggio dimensionati in misura almeno tale da poter conservare gli effluenti per un periodo di tempo superiore a quello durante il quale è applicato il divieto di spandimento sui terreni agricoli.

In tal senso, gli allevamenti che già non avessero adeguato la dimensione degli stoccaggi ai parametri indicati dalla normativa previgente – nei casi in cui i vecchi parametri fossero conformi a quelli di recente introduzione – hanno attivato degli interventi di adeguamento delle strutture, così da renderle conformi a quanto previsto dalla disciplina di recepimento della direttiva comunitaria.

Le stesse norme nazionali e regionali hanno peraltro previsto un margine di flessibilità, considerando la necessità di un apposito intervallo di tempo per la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale dei contenitori di stoccaggio ai nuovi parametri di dimensionamento; di conseguenza, nei casi in cui gli allevamenti fossero ancora in attesa del contributo del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 per gli interventi di adeguamento, non può essere rilevata nei loro confronti la condizione di inadempienza alla disciplina specifica, ancorché fossero di fatto impossibilitati a rispettare il divieto di spandimento degli effluenti per tutta la durata del periodo di sospensione.

Occorre ricordare, inoltre, che la normativa previgente non prevedeva il divieto di spandimento dei liquami nel periodo autunnale e invernale, per cui i periodi di sospensione di recente introduzione hanno costretto l'allevatore a modificare, anche in modo piuttosto complesso, l'organizzazione degli interventi di spandimento. Tali operazioni devono essere ora coordinate non solo con i cicli produttivi delle colture aziendali, ma anche con gli ordinamenti colturali dei terreni di terzi che l'allevatore ha reperito in assenso; in molti casi, infatti, i terreni "in assenso" costituiscono una frazione considerevole della SAU utile allo spandimento in disponibilità all'azienda zootecnica, e la loro estensione – in molti casi – si è ulteriormente accresciuta.

Ne consegue l'eventualità per cui, nei primi periodi di applicazione delle nuove norme in materia, l'allevatore non abbia potuto ancora creare tutte le condizioni organizzative e strutturali che preludono ad una completa "messa a regime" dell'azienda rispetto a quanto imposto dalla disciplina in materia.

Oltre alle condizioni generali sopra esposte, si è rilevato che nei periodi immediatamente precedenti all'entrata in vigore del divieto stagionale di spandimento, si sono verificate precipitazioni di frequenza e di entità molto superiore alla media del precedente quindicennio 1994-2008, così che il dato pluviometrico del trimestre ottobre-dicembre 2008 – a fronte di una media per il territorio del Veneto pari a 506 mm – ha fatto misurare, rispetto alla media dello stesso periodo del quindicennio 1994-2008 (295 mm), un aumento di 211 mm.

Valutato l'insieme delle condizioni sopra richiamate, è opportuno – da parte della Giunta regionale – valutare la possibilità di riconsiderare, limitatamente all'anno 2009, la decorrenza del termine ultimo dell'obbligo di sospensione autunno-invernale della distribuzione degli effluenti zootecnici sui terreni agricoli.

Le stesse Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, così come alcuni Comuni del Veneto, hanno sollecitato un apposito intervento regionale, nei termini di un'abbreviazione della durata del divieto, fatte comunque salve le eventuali condizioni meteorologiche avverse che si potrebbero verificare in detto periodo. È necessario a tal fine ricordare, da ultimo, che lo stesso Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota del 19 dicembre 2008, ha comunicato che, relativamente ai divieti temporali di spandimento dei reflui nel periodo autunno-invernale, “...si ritiene che le Regioni possano fissare periodi diversi da quelli stabiliti attualmente, ove tali disposizioni siano motivate da circostanze eccezionali, tra cui possono rientrare gli eventi atmosferici di particolare intensità”.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone di fissare la data di cessazione del termine del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nel 31 gennaio 2009.

Nel contempo, si interviene ad integrare quanto stabilito, ai fini della Condizionalità per l'anno 2009, dall'Atto A4 della DGR 16 dicembre 2008, n. 3922.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, “DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 308 del 10 novembre 2008, con il quale si stabilisce il termine ultimo della scadenza per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006;

VISTA la DGR 25 novembre 2008, n. 3556, con la quale la Giunta regionale ha ratificato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 308 del 10 novembre 2008, con il quale è stato stabilito il termine ultimo della scadenza per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006;

VISTA la DGR 16 dicembre 2008, n. 3922, con la quale è stato dato recepimento al decreto ministeriale n. 16809 del 24.11.2008 in materia di Condizionalità per l'anno 2009;

VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19 dicembre 2008, prot. n. SVIRIS – AOO SVIRIS 0019090, con la quale si comunica che, relativamente ai divieti temporali di spandimento dei reflui nel periodo autunno-invernale, “...si ritiene che le Regioni possano fissare periodi diversi da quelli stabiliti attualmente, ove tali disposizioni siano motivate da circostanze eccezionali, tra cui possono rientrare gli eventi atmosferici di particolare intensità”;

PRESO ATTO delle numerose richieste di modifica del divieto temporale di spandimento degli effluenti per il periodo autunno-invernale 2008-2009, avanzate sia in via formale che in via informale dalle Organizzazioni Professionali degli Agricoltori, dalle Associazioni degli Allevatori, nonché da alcuni Comuni del Veneto;

PRESO ATTO che, sulla base dei dati pubblicati da ARPA del Veneto nei “Rapporti sulla risorsa idrica” per ciascun mese dell’anno 2008, si è potuta rilevare l’entità straordinaria del periodo di piovosità che si è verificato nei mesi di novembre e dicembre 2008;

#### DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, in applicazione dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, che con la data del 31 gennaio 2009 abbia termine il periodo di divieto di spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue, previsto al comma 2 del medesimo articolo 5 della DGR n. 2495/2006, nelle zone non designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
3. di stabilire, in conformità al decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 26, comma 5, nonché in applicazione dell’articolo 26, comma 2, dell’allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, che con la data del 31 gennaio 2009 abbia termine il periodo di divieto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 del medesimo articolo 26 della DGR n. 2495/2006, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto;
4. di stabilire che l’efficacia di quanto previsto ai precedenti punti 2 e 3 in ordine alla diversa decorrenza del termine ultimo del periodo di divieto sia limitata unicamente all’anno solare 2009 e che non determini alcun effetto sui successivi termini di inizio e fine del periodo stagionale di divieto previsto dalla disciplina vigente in materia;
5. di riconfermare, con l’eccezione di quanto disposto ai precedenti punti 2 e 3, i divieti stagionali e territoriali, nonché gli ulteriori vincoli allo spandimento stabiliti dal Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati con la DGR n. 2495/2006, la DGR n. 2439/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
6. di disporre che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisca integrazione pienamente efficace ai Criteri di Gestione Obbligatorie stabiliti in materia di Condizionalità per l’anno 2009, nell’Atto A4, Allegato A alla DGR 16 dicembre 2008, n. 3922;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan